



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 2 alla Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell'AVS (C DT AVS 21)

Valido dal 1° gennaio 2026

Stato: 1° gennaio 2026

318.303.05 i C DT AVS 21

10.25

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2026

Le disposizioni concernenti l'attuazione della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Il presente supplemento contiene una precisazione concernente il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione che iniziano a riscuotere la rendita di vecchiaia all'età di riferimento. Il supplemento di rendita non è considerato nel calcolo della 13^a mensilità.

Vengono inoltre apportate alcune modifiche e precisazioni a livello linguistico.

Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l'annotazione 1/26 sotto il rispettivo numero marginale.

3010 Per le donne interessate dall'aumento graduale dell'età di
1/26 riferimento, le aliquote di riduzione mensili vanno determi-
nate tenendo conto del prolungamento della durata di anti-
cipazione ([N. 3027](#) e [3031](#)).

Esempio

Una donna nata il 15 maggio 1961 riscuote anticipata-
mente la rendita di vecchiaia a 62 anni a partire dal giugno
del 2023. Al momento dell'anticipazione della rendita l'ali-
quota di riduzione applicabile è del 13,6 per cento. La
donna raggiunge l'età di riferimento di 64 anni e 3 mesi
nell'agosto del 2025. La durata complessiva della riscal-
sione anticipata è di 2 anni e 3 mesi. Il RAM al momento
dell'anticipazione della rendita è inferiore o uguale al qua-
druplo dell'importo minimo della rendita di vecchiaia annua
secondo l'[articolo 34 LAVS](#). Per la determinazione defini-
tiva dell'importo della riduzione secondo l'[articolo 56^{quater}](#)
[capoverso 1 lettera a OAVS](#) è dunque applicabile l'aliquota
di riduzione del 2,3 per cento (v. [N. 3008 segg.](#)).

5001.1 Il supplemento di rendita mensile non è considerato nel
1/26 calcolo della 13^a mensilità della rendita di vecchiaia
(N. 1002 [Circ. 13^a MRV](#)).